

## **NOTIZIE UTILI 24 MARZO 2025**

### **NASCE LA SUPER HOMEPAGE DEL FISCO, UN SOLO PORTALE PER ENTRATE E ADER**

“Due Agenzie al servizio del Paese”. Con questo *claim* si apre la nuova Super Homepage, una pagina unica di accoglienza cui gli utenti approdano digitando [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it). La nuova pagina web nasce per fornire una “finestra” complessiva sul mondo fiscale e agevolare i contribuenti in caso di adempimenti da svolgere e/o argomenti da approfondire. La sinergia tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate Riscossione punta proprio a intercettare le esigenze degli utenti e ad agevolarne il percorso web, offrendo loro una porta d’accesso unica ai servizi più utilizzati, con i link diretti, via Spid, CIE o CNS, alle pagine in cui possono “fare”, non solo “consultare”. Dal cassetto fiscale alla possibilità di sospendere la riscossione, dalle consultazioni catastali e ipotecarie alla riammissione alla “Rottamazione quater”, sempre nell’ottica di semplificare la navigazione dei cittadini, i servizi in evidenza sono dinamici e vengono modulati anche in base alla stagione fiscale, così da rispondere al bisogno sempre attuale degli utenti, in linea con il periodo dichiarativo o con le scadenze più attese delle diverse misure tributarie. In primo piano nella Super Homepage anche il link d’accesso alle aree riservate delle due Agenzie, per chi ha bisogno di entrare in un click nei rispettivi spazi autenticati. Per rispondere al fabbisogno informativo degli utenti, la Super homepage contiene anche un’area dedicata agli approfondimenti tematici.

### **CONCORSI PER LA PA: NUOVE REGOLE PER LE GRADUATORIE**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2025 il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Il provvedimento definisce il termine di validità delle graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali torna ad essere quello triennale stabilito dall’art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Viene poi sospesa l’applicazione della cosiddetta norma “taglia idonei” per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, permettendo così di sfruttare al meglio le graduatorie già esistenti (anche se, vale la pena ricordarlo, questa norma già non si applica a tutte le procedure concorsuali bandite dagli enti locali per un numero di posti non superiore a 20 unità e di quelle bandite dai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

### **PARENTE RICOVERATO IN STRUTTURA ASSIMILABILE A QUELLA OSPEDALIERA NO AI PERMESSI L. 104**

La [Corte di Cassaz. sezione lavoro, con l’Ord. n. 5948 depositata il 6 marzo 2025](#), intervenendo in tema di licenziamento per abuso dei permessi della legge n. 104/1992, ha ribadito che “*il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa (...) tale circostanza, come richiede l’incipit del comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1999, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.*”

### **ACQUISTO APPARECCHI ACUSTICI PER TERZI**

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie ([circolare n. 14/2023](#)). Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione è possibile indicare l’intero importo delle spese. Per poterle portare in detrazione, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è, però, ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. (Fonte: Fisco Oggi, 19 Marzo 2025).

### **LA CONSEGNA DEGLI AVVISI E DEGLI ATTI TRIBUTARI IMPOSITIVI VA ESEGUITA ALL’INDIRIZZO NOTO**

Ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025 (udienza 26 novembre 2024) Cassazione civile, sezione V- Presidente Di Marzio Paolo. Notificazioni atti tributari – Criterio del domicilio fiscale – Il contribuente ha l’onere di indicare il proprio domicilio fiscale e di tenere l’ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto.

### **VOTO DEI FUORISEDE PER I REFERENDUM 2025**

Potranno votare nel comune di domicilio temporaneo gli elettori che si trovano in un’altra provincia per almeno tre mesi, periodo che include la data del referendum (articolo 2 del decreto). I requisiti per accedere al voto fuori sede sono: essere domiciliati temporaneamente in un comune di una provincia diversa da quella di residenza; essere lontani dal proprio comune di iscrizione elettorale per almeno tre mesi, compresi quelli in cui si svolgerà il referendum; presentare domanda al Comune di residenza entro i termini previsti. Per poter votare nel comune in cui si è domiciliati, sarà necessario presentare un’apposita istanza al Comune di residenza entro il 5 maggio 2025. Sarà possibile revocare la richiesta entro 25 giorni dalla data del voto, quindi entro il 15 maggio. La nuova normativa estende il diritto di voto anche ai lavoratori fuori sede e a chi si trova lontano dal proprio comune di residenza per motivi di cura. D.L. 19/03/2025, nr 27. G.U. n. 65 del 19/03/2025.

A cura di *Antonino Sergi*